

Ordinanza
concernente il fondo per lo spegnimento
di impianti nucleari
(Ordinanza concernente il Fondo di spegnimento, OFSpe)¹

del 5 dicembre 1983 (Stato 16 gennaio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 1978² concernente la legge sull'energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione e scopo del Fondo

¹ È istituito un Fondo per lo spegnimento degli impianti nucleari (Fondo), dotato di personalità giuridica e con sede a Berna.

² Il Fondo deve coprire i costi derivanti dallo spegnimento di impianti nucleari.³

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica agli impianti nucleari:

- a. che producono essenzialmente energia utile;
- b.⁴ che servono al deposito intermedio di combustibili usati, di residui e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

² Sono eccettuati i reattori nucleari spenti ma non ancora smantellati all'entrata in vigore della presente ordinanza, anche se vi rimangono sostanze radioattive.

RU **1983** 1871

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

² RS **732.01**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

Sezione 2: Entità dei costi di spegnimento, finanziamento e prestazioni⁵

Art. 2a⁶

Sono considerati costi di spegnimento le spese per:

- a. lo spegnimento e lo smantellamento di impianti nucleari in disuso;
- b. lo smaltimento delle scorie così prodotte;
- c. la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di smaltimento, inclusa la ricerca e gli atti preparatori;
- d. la chiusura e sorveglianza di un deposito finale.

Art. 3 Obbligo di contribuire

¹ Ciascun esercente di un impianto nucleare (detto qui di seguito «l'esercente») sottostà all'obbligo di contribuire al Fondo.

² L'obbligo inizia se l'esercente mette in esercizio l'impianto e dura sino all'adempimento completo dei suoi obblighi finanziari concernenti lo spegnimento e lo smantellamento dell'impianto e lo smaltimento delle scorie così prodotte.⁷

³ L'obbligo, per quanto concerne gli impianti in servizio, sorge con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4 Ammontare dei contributi

¹ L'importo dei contributi è determinato in modo da coprire:

- a. i costi presumibili per lo spegnimento e lo smantellamento dell'impianto, tenuto conto della loro evoluzione e dell'evoluzione del patrimonio del Fondo fino all'esecuzione dei lavori;
- b. i costi presumibili per lo smaltimento sicuro e a lungo termine delle scorie prodotte in seguito allo spegnimento e allo smantellamento dell'impianto, tenuto conto della loro evoluzione e dell'evoluzione del patrimonio del Fondo sino alla conclusione dei lavori di smaltimento; sono dedotti i costi già assunti dall'esercente per lo smaltimento delle scorie radioattive;
- c. i costi presumibili per l'amministrazione del Fondo.⁸

² I contributi annui devono essere commisurati in modo possibilmente proporzionato affinché coprano i costi presunti al momento dello spegnimento. Se dopo la copertura dei costi presunti dovessero sorgerne altri, quest'ultimi dovranno essere coperti annualmente nella misura in cui gli interessi del capitale non bastino.

³ Per ogni impianto è tenuto un conteggio separato.

⁵ Originariamente avanti l'art. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 78).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 78).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 78).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 78).

Art. 5⁹ Riscossione dei contributi

¹ Il contributo per ogni impianto nucleare è di norma fissato per cinque anni e riscosso annualmente. La Commissione amministrativa stabilisce il termine di pagamento.

² La Commissione amministrativa può stabilire rate.

³ Con l'approvazione della Commissione amministrativa, i contributi possono essere forniti sotto forma di titoli o, fino a un quarto, sotto forma di pretese assicurative nei confronti di una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore del Fondo.

Art. 6¹⁰ Collocamento degli averi

Gli attivi del Fondo devono essere investiti in modo che ne sia garantita la sicurezza, nonché un'equa remunerazione e una sufficiente liquidità per ogni impianto.

Art. 7¹¹ Pretese

¹ Ogni esercente tenuto a versare contributi ha nei confronti del Fondo pretese per una somma pari a quella versata (art. 4); le uscite e le entrate del Fondo sono prese in considerazione proporzionalmente.

² Dette pretese non possono essere cedute, date o prese in pegno o attribuite alla massa fallimentare. Gli averi sono assegnati al Fondo se l'esercente fallisce prima che lo spegnimento dell'impianto, lo smantellamento e lo smaltimento delle scorie prodottesi siano terminati.

³ Il Fondo paga a ogni esercente, fino a concorrenza delle sue pretese, i costi per lo spegnimento, lo smantellamento e lo smaltimento delle scorie prodotte durante queste operazioni.

⁴ Se il capitale accumulato è maggiore di quello necessario per la copertura dei costi per lo spegnimento, lo smantellamento e lo smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell'investimento.

⁵ Se il capitale accumulato non copre interamente i costi per lo spegnimento, lo smantellamento e lo smaltimento, l'esercente salda l'importo mancante entro tre anni con rate annue.

Art. 8 Versamenti supplementari

¹ Se riceve dal Fondo versamenti che superano l'importo delle sue pretese, l'esercente deve rimborsare la differenza, aumentata di un interesse calcolato al tasso usuale di mercato, entro tre anni, con rate annue.¹²

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

² Se l'esercente non è in grado di rimborsare entro tre anni, gli altri esercenti sono tenuti a coprire la differenza con versamenti supplementari, entro un termine di altri tre anni, con rate annue.¹³

³ I versamenti supplementari sono fissati in proporzione ai contributi di ogni esercente. Se uno di essi non può far fronte a quest'obbligo subentrano gli altri, secondo un'identica chiave di ripartizione.

⁴ L'esercente che ha effettuato versamenti secondo i capoversi 2 e 3 ha, per la somma versata, diritto di regresso, contro il debitore.

Art. 9 Anticipazioni della Confederazione

¹ Il Consiglio federale può concedere al Fondo, qualora gli averi di quest'ultimo non siano sufficienti a coprire i costi o non siano disponibili in tempo utile, anticipazioni al tasso usuale di mercato. Il Fondo è tenuto a rimborsarle.

² I diritti del Fondo nei confronti dell'esercente giusta l'articolo 8 capoversi 1 a 3 sono ceduti alla Confederazione fino a concorrenza dell'anticipazione fornita.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 10 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e il segretariato.

Art. 11 Commissione amministrativa

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) istituisce una Commissione amministrativa di nove membri al massimo e ne designa il presidente.¹⁴

² Gli esercenti di impianti hanno diritto a una rappresentanza equa, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.¹⁵

³ La commissione può ricorrere a esperti.

Art. 12¹⁶ Durata della carica, limitazione del periodo della carica e limite di età

La durata della carica, la limitazione del periodo della carica e il limite di età si conformano agli articoli 14-16 dell'ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996¹⁷.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁷ **RS 172.31**

Art. 13 Compiti

La commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. decidere i contributi degli esercenti (art. 3, 4 e 5 cpv. 1);
- b.¹⁸ deliberare sull'accettazione di titoli, pretese assicurative e garanzie (art. 5 cpv. 3);
- c.¹⁹ determinare periodicamente i costi presumibili dello spegnimento, dello smantellamento e dello smaltimento;
- d. sottoporre al dipartimento, per il Consiglio federale, proposte concernenti le anticipazioni della Confederazione (art. 9);
- e.²⁰ decidere circa le modalità di efficienti operazioni di pagamento;
- f. fissare l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire agli esercenti o da esigere dai medesimi (art. 8 cpv. 1 a 3);
- g. investire gli averi del fondo (art. 6).

Art. 14 Regolamento

Previa consultazione dell'Amministrazione federale delle finanze, il dipartimento elabora un regolamento per il fondo. Le sue disposizioni disciplinano in particolare:²¹

- a. il calcolo dei contributi e delle pretese dei rimborsi;
- b. le direttive della politica di investimento;
- c.²² le esigenze relative ai titoli, alle assicurazioni e alle garanzie (art. 5 cpv. 3).

Art. 15 Firma

Il presidente e il vicepresidente sono autorizzati a firmare, ciascuno collettivamente con un altro membro della commissione. Quest'ultima può autorizzare altre persone a firmare.

Art. 16 Sedute, quorum, voto

¹ La commissione è convocata dal presidente o, qualora egli sia impedito, dal vicepresidente, ogni qualvolta lo richiedano gli affari, ma almeno una volta all'anno e almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

² La commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, dandosi parità, decide.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1996, in vigore dal 1° gen 1997 (RU **1996** 2782).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

³ Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire soltanto un membro.

Art. 17²³ Segretariato

¹ Il Dipartimento nomina il segretariato su proposta della Commissione.

² Il segretariato ha in particolare i compiti seguenti:

- a. tenere la contabilità e sbrigare i pagamenti, per quanto la Commissione amministrativa non disciplini diversamente la competenza;
- b. preparare le sedute della Commissione ed eseguirne le decisioni;
- c. redigere i verbali.

³ La Commissione può assegnare altri compiti al segretariato.

Art. 18²⁴ Spese

Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese di segretariato, dell'organo di controllo e degli specialisti, nonché per i mandati conferiti dalla Commissione sono a carico del Fondo. È applicabile l'ordinanza del 12 dicembre 1996²⁵ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 4: Sorveglianza e rimedi giuridici

Art. 19²⁶ Sorveglianza

¹ Il Fondo è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento.

² La Commissione amministrativa affida la verifica dei conti a una società di revisione (organo di controllo). L'organo di controllo fa rapporto alla Commissione sull'esito del suo controllo.

Art. 20²⁷ Rendiconto

¹ Ogni anno la Commissione presenta al Dipartimento e agli esercenti soggetti al versamento dei contributi un rapporto di attività; quest'ultimo contiene anche i conti e il rapporto dell'organo di controllo.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

²⁵ **RS 172.311**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

Art. 21²⁸ Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso alla Commissione di ricorso DATEC.

² Il Dipartimento è pure autorizzato a interporre ricorso.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 78).

